

COMMISSIONE XI

**AGRICOLTURA E FORESTE**

8.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1977**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BORTOLANI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Provvedimenti per il rifinanziamento dell'attività agricola nelle Regioni (1155);	
BONOMI ed altri: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (34);	
BARDELLI ed altri: Finanziamento alle regioni per l'agricoltura (162) . . . . .	41
PRESIDENTE . . . . .	41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62
BAMBI, <i>Relatore</i> . . . . .	42, 46, 51, 53, 54, 58, 60, 62
BARDELLI . . . . .	44, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 61
BRANCIFORTI ROSANNA . . . . .	50
COCCO MARIA . . . . .	50, 51
MENEGHETTI . . . . .	51, 57, 61, 62
MORA . . . . .	53, 54, 56, 58, 60
PELLIZZARI . . . . .	60
PETRELLA . . . . .	53, 54, 56
PISONI . . . . .	50, 51, 52, 58, 60
SALVATORE . . . . .	43, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 61
ZAMBON . . . . .	45, 50, 51
ZUECH . . . . .	50
ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	42, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	62

La seduta comincia alle 9,50.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il rifinanziamento dell'attività agricola nelle regioni (1155) e delle proposte di legge Bonomi ed altri: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (34); Bardelli ed altri: Finanziamenti alle regioni per l'agricoltura (162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti per il rifinanziamento dell'attività agricola nelle regioni »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi, Micheli, Tantalò, Andreoni, Castellucci, Zurlo, Bortolani: « Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura » e d'iniziativa dei deputati Bardelli, Reichlin, Bonifazi, Esposto, Giannini, Amici, Branciforti Rosanna, Cocco Maria, Dulbecco, Gatti, Ianni, Lamanna, Martino, Petrella,

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Spataro, Terraroli: « Finanziamenti alle regioni per l'agricoltura ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 28 aprile 1977 si è approvato in linea di massima il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, trasmettendolo per il parere di competenza alle Commissioni I, V e VI.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 1, ultimo comma, sia attribuita alla competenza delle regioni la determinazione dei tassi agevolati in materia di credito agrario, richiamando, inoltre, l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di prevedere, all'articolo 3 del testo unificato, le modalità degli interventi da realizzarsi di intesa con le regioni interessate.

La Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito in data 28 aprile 1977, a condizione che l'onere relativo al 1977 sia contenuto nella cifra di 500 miliardi di lire e che la relativa copertura sia assicurata secondo le indicazioni del disegno di legge n. 1155.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'ulteriore *iter* del testo unificato dei provvedimenti osservando che, mentre appare opportuno che alle regioni sia riconosciuta la competenza di determinare il proprio concorso nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati, è da auspicarsi che gli interventi stessi siano tali da rispondere a criteri di complessiva uniformità su tutto il territorio nazionale.

BAMBI, *Relatore*. Abbiamo puntualmente esaminato le osservazioni che sono state fatte dalle Commissioni che dovevano esprimere un parere, ed abbiamo riproposto il testo rettificandolo in base a tali osservazioni.

Comparando il testo attuale con il precedente si può vedere come non vi sia nulla di aggiunto. Sono soltanto stati adottati alcuni accorgimenti tecnici suggeriti dalla Commissione affari costituzionali, nonché dalle altre Commissioni competenti per il parere.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Devo, in questa sede, ripetere le osservazioni che ho già avuto modo di fare in sede di comitato ristretto. Ritengo doveroso, infatti, precisa-

re la posizione del Governo su questa materia.

L'attuale testo unificato del provvedimento, concernente il finanziamento alle regioni per l'agricoltura, comporta un onere complessivo di 500 miliardi per l'anno 1977 e di 1200 miliardi per gli esercizi 1978-1981, conseguenti agli oneri derivanti dall'articolo 1, cioè 300 miliardi annui per questo quadriennio.

È da rilevare, tuttavia, che nel disegno di legge non viene prevista, all'articolo 12, la copertura degli oneri citati dal 1978 al 1981. Ci si trova quindi, data l'attuale situazione economica del paese, nell'impossibilità obiettiva di predisporre tale copertura.

Circa l'eventualità di rinviare il problema della copertura ai successivi esercizi, vorrei ricordare che il provvedimento ha avuto sin dall'inizio carattere congiunturale, in attesa di altri interventi che hanno formato oggetto di appositi disegni di legge all'esame del Parlamento; tali disegni di legge finanzieranno l'agricoltura nei prossimi anni.

Il nuovo schema proposto, invece, ne altera il significato, attribuendogli un carattere pluriennale, quando le esigenze, alle quali esso voleva far fronte, erano — ripeto — congiunturali ed esclusivamente dovute alla necessità di assicurare, per il solo 1977, la continuità di finanziamento e di intervento, in passato garantita dai Piani verdi (e successive leggi di rifinanziamento), in attesa di una disciplina organica e programmata dall'intervento pubblico in agricoltura.

Con l'approvazione della pluriennalità di intervento di cui all'articolo 1, si andrebbe a verificare, nei prossimi anni, una sovrapposizione di finanziamenti e di provvedimenti che sarebbero mal conciliabili tra di loro, e comunque distorcerebbero una linea di politica agraria che si vuole condurre quanto più possibile alla razionalità e che troverà il suo concreto avvio programmatico con lo schema di legge-quadro n. 1174.

Si ritiene del tutto dannoso per l'agricoltura, in linea di principio, provvederla di fonti di finanziamento disparate, gestite con criteri via via determinati da singole leggi, non coordinate fra di loro, per altro continuando in una linea che trae origine da visioni di intervento pubblico nel settore che oggi occorre riconsiderare, e ciò non per privare l'agricoltura di finanziamenti,

ma per provvederla, ed ampiamente, di mezzi purché finalizzati ed obiettivi, che il Parlamento deve individuare nella loro globalità e valutare in modo programmatico. Un'altra osservazione riguarda problemi di carattere più contingente. Se la Commissione intende confermare il carattere pluriennale dell'intervento, il disegno di legge troverà notevolissimi ostacoli, proprio per motivi di copertura finanziaria, come d'altra parte è preannunciato anche dal giudizio del Governo. La responsabilità di un ulteriore ritardo è estremamente grave, in quanto il periodo di vuoto del finanziamento all'agricoltura ha raggiunto un punto critico, ed è pertanto indispensabile provvedere con assoluta priorità a sopperire alle necessità per il 1977, molte delle quali riguardano l'urgenza di far fronte a programmi ed iniziative già intraprese e rimaste inattive per mancanza di fondi.

Poiché per l'esercizio 1977 esiste la copertura della spesa globale (salvo una modesta frangia di sei miliardi, che si ritiene comunque colmabile) è a noi affidata la decisione se rendere immediatamente applicabili, per l'anno finanziario in corso, le misure previste da questo tormentato provvedimento o se, invece, data l'importanza che si annette alla sua portata pluriennale, e che noi non condividiamo, sia piuttosto conveniente sopportare e far sopportare agli agricoltori gli indugi che il principio della pluriennialità certamente arrecherà al provvedimento senza che nessuno, fin da ora, possa assicurare che, nonostante questo, esso alla fine sarà approvato.

D'altro canto, pur essendo personalmente d'accordo sulla necessità di incrementare il livello della spesa pubblica a favore dell'agricoltura, non ritengo, e credo che su questo dobbiamo tutti concordare, che sia questa l'unica e sola occasione per raggiungere tale obiettivo; per di più, costringendo entro schemi di intervento, prefissati con cinque anni di anticipo, anche la qualità degli interventi futuri.

Più opportuno sarebbe invece, una volta garantito il finanziamento per il 1977, riproporre il rifinanziamento per gli interventi di cui all'articolo 1, per gli esercizi 1978 e successivi, nel quadro degli interventi, programmati per gli stessi anni, in una ottica però di coordinamento. Il Governo, comunque, doverosamente rispettoso della volontà del Parlamento, accetterà le decisioni di questa Commissione.

SALVATORE. Vorrei innanzitutto esprimere all'onorevole Sottosegretario la piena comprensione della Commissione, almeno per quanto mi riguarda, nonché del comitato ristretto, per la sua personale posizione, che io distinguo da quella che egli deve assumere quale rappresentante del Governo. Probabilmente, l'onorevole Zurlo deve sdoppiarsi, ed assumere posizioni diversificate: non possiamo infatti dimenticare che ha contribuito con noi, partecipando ai lavori del comitato ristretto, alla formulazione degli articoli del presente disegno di legge.

Ora, noi non abbiamo certo pensato di arrivare *ex abrupto* alla pluriennialità: di questa abbiamo avvertito l'esigenza per evitare che le regioni siano obbligate ad operare, come hanno fatto sino ad oggi, con grave difficoltà, soltanto con interventi a fondo perduto. Dare alle regioni la certezza degli interventi, che potevano assumere una dimensione pluriennale, costituiva per noi una valida utilizzazione degli stanziamenti previsti per l'anno 1977.

Ma c'è di più; in questo particolare momento di difficoltà per il nostro paese, si tengono, com'è a tutti noto, degli incontri fra i partiti che, direttamente o indirettamente, sostengono il Governo. Ebbene, i sei partiti interessati, all'unanimità, hanno trovato un accordo sui problemi della agricoltura, che ha in definitiva questo presupposto: infatti, si pongono come base dell'accordo stesso gli interventi più massicci previsti in questo momento dal Governo, cioè le famose quattro leggi settoriali, che costituiscono il cosiddetto «quadrifoglio». Si tratta di un provvedimento di procedura, con l'annessa indicazione di una quota di risorse destinata ai quattro settori individuati. Esso, quindi, non entra nel merito, e d'altra parte tutti sappiamo che il cosiddetto piano agricolo-alimentare è un provvedimento ancora da stendere: anzi, c'è stata una sollecitazione ai ministri del bilancio e dell'agricoltura, da parte della nostra Commissione, perché sia finalmente delineato questo piano.

Ma, per il momento, abbiamo ottenuto un contributo di spesa: l'accordo tra i partiti rileva l'insufficienza di tale contributo, previsto appunto nel «quadrifoglio», avanzando critiche qualitative e quantitative. Di questo, comunque, discuteremo al momento opportuno, quando, cioè, arriveremo al dibattito su quei provvedimenti. Quello che è certo, però, è che si individuano altri necessari punti di intervento, per cercare di

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

avviare all'utilizzazione una quota di risorse.

Ora, il problema che oggi si presenta è il seguente: individuare in questo momento, in ossequio ad un accordo, intervenuto fra i sei partiti che sostengono il Governo, una quota aggiuntiva, da mettere a disposizione per una prospettiva che, ovviamente, si conetterà a quei quattro provvedimenti di cui ho detto, ma che avrà una dimensione assai più vasta. Voglio infatti sperare che, nel parlare del «quadrifoglio», cercheremo di individuare una forma di intervento, nel settore dell'agricoltura, capace di assicurare quella vagheggiata inversione di tendenza, necessaria a bloccare quella situazione drammatica che si registra nel settore e che è superfluo in questa sede illustrare. Basta dire che mentre il *deficit* cresce del 16 per cento all'anno, il *deficit* del bilancio agricolo alimentare cresce del 24 per cento, il che significa che siamo arrivati a limiti insostenibili.

È un momento, questo, in cui appare difficile aggredire i mali economici del paese, per la rigidità che tutti i settori dell'attività economica presentano nei confronti della funzione del potere politico in genere e del Parlamento, che pure si dimostra seriamente consapevole delle proprie responsabilità.

Credo che il contributo che ci siamo sforzati di dare non solo in questa sede, ma in tutte le sedi nei confronti del paese, tenda a dimostrare che, sia pure senza rivoluzionare le quote di risorse disponibili per l'agricoltura, è possibile intervenire nel settore in termini razionali, arginando lo sbalzo determinato dal *deficit* della bilancia dei pagamenti.

Si è tentato anche di dire, sulla base di alcuni risultati ottenuti, che non è vero che davanti alla drammaticità della situazione congiunturale l'agricoltura poco si presta ad essere un mezzo di manovra importante per affrontare i problemi generali dell'economia del paese. Infatti, anche se riconosciamo che la manovra con l'agricoltura è più lenta di quella condotta con altri mezzi, abbiamo però dimostrato che un atteggiamento intelligente è in grado di rovesciare determinate situazioni: basta pensare alla barbabietola ed al riso, nei cui confronti siamo rapidamente passati dalla condizione di importatori a quella di esportatori. Quindi non è che i risultati siano così lenti come qualcuno vorrebbe dimostrare.

Il problema è di assicurare una certa quota di risorse per poter poi discutere secondo le linee e le procedure del quadri-foglio. Noi, assieme a tutti i partiti dell'arco costituzionale, intendiamo intervenire direttamente anche attraverso lo stanziamento pluriennale previsto dalla legge per il finanziamento alle regioni. Avvertiamo, infatti, la necessità che le regioni abbiano una certa disponibilità, perché quando si interviene su quattro settori soltanto non si può ignorare l'esistenza di una gamma di necessità che devono essere coperte.

Io non voglio nemmeno approfondire in termini assolutistici questo aspetto particolare, però si tratta di 400 miliardi che entrano in un discorso di ordine generale, e non si può ignorare che anche i piani settoriali delle regioni devono avere un minimo di elasticità per essere in pratica applicabili.

È da notare poi che, dal 1978 in poi non abbiamo, per il momento, alcuna legge che ci possa consentire interventi in agricoltura. Da ciò deriva l'assoluta necessità di trovare per il futuro almeno lo stesso flusso di interventi pubblici di cui possiamo avvalerci adesso. Volendomi esprimere in termini drammatici di congiunturalista potrei anche dire: all'agricoltura non di più, ma all'agricoltura non di meno.

La legge n. 377 è scaduta, la legge sulla montagna è scaduta, tutte le altre leggi che abbiamo approvato scadono quest'anno, è per questo che siamo costretti ad insistere, peraltro confortati dai pareri che sono stati espressi.

BARDELLI. Sul tema della pluriennalità o meno del provvedimento al nostro esame la Commissione ed il comitato ristretto hanno discusso per mesi con il Governo, trovandosi su posizioni diverse e contrastanti che purtroppo dobbiamo constatare ancora permangono.

Tutti i gruppi hanno portato una serie di argomenti — che l'onorevole Salvatore ha richiamato nel suo intervento — a dimostrazione non solo della necessità, ma anche della impossibilità di rinunciare ad un finanziamento pluriennale, se si vuole arrivare ad una effettiva modifica degli interventi pubblici in agricoltura. Non possiamo continuare ad andare avanti come per il passato; anche se non lo ha detto, il Governo faceva riferimento al piano verde 1 e 2, e le regioni hanno dovuto continuare sulla strada della polverizzazione e della scarsa pro-

duttività degli interventi pubblici, soprattutto perchè si sono trovate di fronte a finanziamenti annuali che dovevano essere impiegati pressochè interamente a fondo perduto, senza la possibilità di impostare, anche là dove la volontà politica vi fosse stata, una politica di programmazione dello intervento pubblico in agricoltura.

Oggi tutte le forze politiche democratiche insistono perchè, anche a livello regionale, si vada ad una svolta che non può essere compiuta se non attraverso la elaborazione dei piani comprensoriali e regionali di sviluppo agricolo.

Il piano comprensoriale di sviluppo agricolo, deve essere una unità minima di programmazione dell'intervento pubblico in agricoltura, in un collegamento di programmazione a livello nazionale; su questo non ci sono dubbi, ed è per questo che inizieremo il discorso sui piani settoriali. Come si può pretendere, infatti, che le regioni finanzino questi piani, attuino questi interventi se continuiamo a dare loro i soldi per un solo anno?

Questa la prima contraddizione; la seconda è che se vogliamo porre lo stesso imprenditore nella condizione di poter programmare la sua attività aziendale, non possiamo limitarci ad aiutarlo con interventi a fondo perduto. Gli strumenti più efficaci sono, invece, i prestiti di conduzione fino a 5 anni. Ma per fare ciò le regioni dovrebbero avere la garanzia di poter avere iscritti nei bilanci le quote relative ai prestiti quinquennali.

Oltre ciò, anche se potessimo andare ad una estensione dell'area di intervento dei piani settoriali — ed è questo che chiedono i sei partiti democratici nel loro documento — sappiamo tutti che anche estendendo l'area d'intervento alle grandi colture arboree mediterranee, alla valorizzazione dei terreni collinari e di bassa montagna e al riordino della rete di scolo dei terreni di pianura, rimarrebbero ancora spazi amplissimi in cui le regioni dovrebbero intervenire, come ad esempio, il settore viticolo e cerealicolo, le infrastrutture civili nelle campagne e tutte le cose che non possono essere contenute nei piani settoriali.

Quindi il finanziamento sul fondo globale deve essere pluriennale. I 300 miliardi che abbiamo stabilito potranno anche subire delle modifiche a seconda dell'area di estensione dei piani settoriali, ma non vediamo quali difficoltà possa incontrare tale

intervento in conseguenza della introduzione del principio della pluriennalità.

In proposito tutti i pareri sono stati favorevoli e di essi è stato tenuto pienamente conto. Se il Governo non crea ulteriori intralci, la legge potrà essere approvata in pochi giorni.

Quando arriveremo a discutere i piani settoriali e le leggi di bilancio per gli anni a venire, avizzeremo la tesi che il principio della pluriennalità sia rispettato e che l'agricoltura abbia quello che in questo documento è auspicato.

Tuttavia, pur non accettandole, prendo atto della coerenza delle posizioni del Governo.

ZAMBON. Desidero esprimere la mia soddisfazione personale perchè si è giunti, in seno alla Commissione, alla stesura di un documento unificato in cui è stato accolto il concetto di pluriennalità del finanziamento, concetto cui, fin dall'inizio, ci prefiggevamo di arrivare.

Da parte di tutte le forze politiche è stata ribadita la necessità che le regioni possano operare nel settore agricolo, anche se sono state tenute presenti le ragioni, certamente obiettive, di carattere finanziario che il Governo ha messo alla base delle sue osservazioni.

Se vogliamo dare continuità di intervento finanziario e operosità alle leggi finanziarie, dobbiamo entrare nella logica di garantire la programmazione di interventi; in caso contrario continueremo sempre ad operare in modo relativo senza creare quei presupposti necessari per la validità dei programmi.

Siamo fermamente convinti che questo provvedimento deve essere urgentemente approvato e speriamo che, quanto prima, i finanziamenti possano arrivare alle regioni. È, infatti, un anno che esse sono senza fondi e, pertanto, nell'impossibilità di operare.

Circa i 6 miliardi in più rispetto alla cifra indicata dalla Commissione bilancio, ritengo possano essere tolti da quanto previsto al primo comma dell'articolo 1.

Per il resto non credo vi siano altre difficoltà e, poiché sono convinto della necessità di questi finanziamenti, auspico che la legge venga approvata al più presto. Mi riservo, in seguito, di presentare un articolo aggiuntivo. Esso prevede che, nell'attuazione della presente legge, dovranno os-

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

servarsi i seguenti principi fondamentali: in primo luogo, che le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate, con priorità a quelle condotte da giovani coltivatori, di età non superiore a 35 anni. A proposito di questa disposizione, qualcuno osserva che 35 anni sono pochi: ora, questa è la mia proposta, ma possiamo senz'altro portare questo limite a 40 anni.

L'altro principio fondamentale che si dovrà osservare è la previsione della concessione di premi di insediamento o di preferenza in favore delle imprese agricole di cui sopra.

Noi tutti sappiamo benissimo quali sono le difficoltà che incontrano i giovani del settore, ed i motivi per cui essi l'hanno per lo più abbandonato: penso, pertanto, che non sia mai sufficiente ribadire alcuni incentivi per garantire la permanenza dei giovani stessi nel settore agricolo, anche perché è ad essi che bisogna rivolgersi, se si vuole pensare a un futuro per l'agricoltura.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BAMBI, Relatore.** Vorrei brevemente soffermarmi sulla filosofia che è alla base del testo definito dal comitato ristretto, e che è stata sottolineata dai principali interventi dei colleghi, e in particolare dall'onorevole Zambon, che si è richiamato al fatto che siamo in presenza non solo di un testo governativo, ma anche di due provvedimenti di iniziativa parlamentare. Questi risalgono a molto tempo fa, poichè la sensibilità del Parlamento di fronte all'assenza di finanziamenti nel corso del 1976, è stata tale da portare, all'inizio della legislatura, alla presentazione di ben due proposte di legge a favore del settore agricolo.

Già all'epoca in cui svolsi la relazione su questi due provvedimenti di legge rilevai — e del resto questo è stato il filo conduttore anche della relazione svolta poi sul concorrente disegno di legge — come fosse nostra costante preoccupazione il fatto che il Parlamento non varasse provvedimenti di carattere finanziario strutturati in modo da determinare ulteriori dispersioni, a pioggia, di interventi a fondo perduto, o, comunque, non programmati e non programmabili.

Ciò soprattutto tenendo conto che le leggi regionali di attuazione — almeno per quello che io sappia — si rifanno largamente nel loro disposto (ed anche circa la normativa di applicazione) alla programmazione già avviata con il primo e con il secondo « piano verde ».

In questa logica, ci siamo quindi preoccupati di stabilire quei provvedimenti che abbiamo giudicato più validi e in particolare quello degli interventi sui mutui, in modo da movimentare una massa finanziaria di investimenti, provenienti anche dal risparmio privato, senza ricorrere a quella forte emorragia di mezzi finanziari dello Stato, che si registra oggi largamente in tutti i settori economici del Paese.

E ciò abbiamo deciso anche sapendo che il Governo si trova a dover fronteggiare mille problemi, e ritenendo che l'azione dei provvedimenti è più valida laddove si interviene con prestiti, con mutui, con interventi destinati nel tempo, che devono impegnare le imprese in una programmazione e quindi in un'attività di investimento.

La pluriennalità, poi, non dev'essere considerata un criterio negativo, proprio alla luce della filosofia che intendiamo portare avanti: degli investimenti, cioè, visti in termini produttivi, e per la razionale utilizzazione dei mezzi messi a disposizione dallo Stato.

L'onorevole rappresentante del Governo ha obiettato, questa mattina, che la pluriennalità intralcerebbe la programmazione in agricoltura e l'attuazione dei piani settoriali. A mio avviso, però, la ripartizione dei 300 miliardi previsti dal disegno di legge nell'arco di cinque anni non intralcia minimamente i piani settoriali che vengono preannunciati, e che in parte sono già conosciuti da questa Commissione. Avremo, infatti, una visione più chiara della programmazione e dell'intervento finalizzato nel settore agricolo, e la cosiddetta « legge di procedura » ci suggerirà in quale direzione compiere degli investimenti per incentivare la produttività, secondo la « lettera d'intenti » che ci invita a fare il possibile per giungere a una diminuzione delle importazioni di prodotti agricolo-alimentari, e a incrementare la produzione di alcuni caratteristici prodotti italiani, che possono conquistare i mercati del nord Europa e quelli di altri Paesi del mondo. È dunque proprio in questa logica — per cui si chiede

al settore agricolo di dare un contributo all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla fornitura dei prodotti agricolo-alimentari — che si inserisce in modo preciso il criterio della pluriennalità che pertanto, come ho dimostrato, non va contro il disegno di programmazione in agricoltura, né — lo ripeto ancora — i piani settoriali previsti.

La pluriennalità, inoltre, rientra nello spirito della legge n. 153 per l'applicazione delle direttive comunitarie, per cui occorre prevedere investimenti a breve, medio e lungo termine. Infatti, senza una precisa garanzia di poter contare, per un minimo di cinque anni, su alcuni mezzi finanziari, per sostenere operazioni di mutuo e prestiti, che vanno al di là del periodo minimo di un anno, le regioni non potranno mettere in movimento dei programmi.

Quando discuteremo i piani settoriali, credo si potrà benissimo finalizzare ampiamente una parte di questi fondi, fermo restando che una parte verrà lasciata come fondo globale per fronteggiare gli interventi previsti appunto dai piani settoriali che, come ho già detto, in parte conosciamo, e che forse potranno essere integrati.

Il disegno che noi abbiamo elaborato, nel definire il testo in discussione, e che mi sembra costituisca un corretto modo di procedere, è quindi il seguente: incrementare il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con una certa somma per il corrente anno, per permettere il completamento di pratiche che sono in attesa di finanziamento; programmare poi degli investimenti per un periodo minimo di cinque anni. I programmi settoriali che sovrapprioggeranno si inseriranno in questo quadro; essi, che recheranno disponibilità ben precise, si innesteranno nell'ambito dei fondi a disposizione delle regioni, e li utilizzeranno per la parte che sarà ancora disponibile, per completare il piano di sviluppo dell'agricoltura in termini globali.

Per quanto riguarda tutta la filosofia che troviamo all'interno del disegno di legge n. 1155 — relativa ad un maggior coordinamento dei rapporti tra regioni e Stato, in modo che non si verifichino più fratture tra il momento regionale e la programmazione nazionale, non si verifichino cioè più sacche e conflittualità — è chiaro che essa ha dovuto tener conto della legislazione esistente in materia. Poiché l'ordinamento giuridico si modifica nel tempo, è auspicabile che esso diventi sempre più incisivo, rispec-

chiando un programma serio a livello nazionale.

Dallo sforzo che il comitato ristretto ha compiuto tenendo conto di tutta questa realtà sicuramente non è emerso un testo perfetto, però certamente quanto di meglio era possibile fare in un momento come quello presente.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Desidero ringraziare l'onorevole Bardelli perché ha ristabilito i termini della questione. Per quanto mi riguarda, ritengo di aver sostenuto le tesi che ho riassunto, in sede di comitato ristretto, e di avere insistito, perché non mi sono limitato ad esprimere il parere del Governo. La verità è che probabilmente vogliamo le stesse cose ma teniamo comportamenti diversi perché pensiamo di raggiungere, attraverso di essi, i nostri obiettivi, che poi sono i medesimi.

È stato qui ricordato il documento dei partiti nei confronti del quale io mi trovo in una posizione di cooperazione, e di fronte al quale ci sono due possibilità di intervento. La prima è quella di incrementare ed indicizzare il fondo globale destinato alle regioni, perché andando avanti con il processo di inflazione il fondo non sarà sufficiente alle regioni per i loro programmi. Il discorso dei piani comprensoriali e regionali deve essere tenuto presente ai fini del finanziamento del fondo globale.

Se invece vogliamo operare scelte più particolari in favore dell'agricoltura, non possiamo destinare genericamente dei fondi, ma piuttosto indirizzare gli stanziamenti ai fini di una strategia ben programmata. È proprio questo che il Governo si propone con il provvedimento in esame, anche se certamente esso non copre l'intero arco delle necessità. Concordiamo quindi con quella parte del documento dei partiti in cui si danno indicazioni perché l'arco delle necessità dell'agricoltura venga interamente coperto a partire dal 1978.

BARDELLI. Nemmeno così sarà possibile coprirlo interamente.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vedremo al momento opportuno cosa si potrà fare. Ma qual è il discorso che dobbiamo fare oggi? Pensiamo di coprire le presenti necessità attraverso il finanziamento pluriennale di una legge che metodologicamente è già superata,

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

oppure, le vogliamo superare mediante finanziamenti bene indirizzati che facciano rendere al cento per cento quanto si versa, senza disperdere né polverizzare gli interventi?

Quindi, sia chiaro che il Governo non propone di ridurre i finanziamenti all'agricoltura, ma di destinarli ai piani settoriali, in modo da realizzare un discorso concreto ed organico degli interventi.

Ciò detto aspettiamo le decisioni della Commissione, non senza sottolineare però che il testo oggi in esame non è organico, ed è anche diverso nello spirito dal provvedimento iniziale, come del resto sono diverse a quelle originarie le proposte di legge che lo accompagnano, per cui certo nel testo unificato non si riscontra la filosofia alla quale alcuni colleghi si sono richiamati.

**PRESIDENTE.** Dalla discussione è emerso chiaramente che, sia pur partendo da punti di vista diversi, gli obiettivi da perseguire sono abbastanza omogenei.

È vero che il disegno di legge del Governo è stato modificato, però è anche vero che il Parlamento deve svolgere il suo compito, e se devo dare atto che nel testo vi sono ora aggiunti che sono al di fuori della struttura originaria del disegno di legge, mi sembra però che la finalizzazione non sia stata distorta nel suo complesso.

Propongo di assumere come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e approvato in linea di massima nella seduta del 28 aprile 1971.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame degli articoli.  
Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981 per l'attuazione da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo concernenti in particolare:

a) l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercia-

lizzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute e la concessione di contributi sulle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative e loro consorzi;

b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

c) la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole singole o associate e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi;

d) la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760;

e) la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 31 dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi a condizione che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30 per cento della passività.

Le operazioni di prestito di cui alle lettere c), d) ed e) primo comma del presente articolo sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di riferimento sono quelli determinati con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge, consistenti in un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti, compete alle Regioni stabilire la misura di tale concorso, che si applica nei confronti dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito.

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*al primo comma lettera d) sostituire la parola « conduzione » con l'altra « esercizio ».*

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* L'articolo 2 della legge n. 1760 del 1928 prevede prestiti di esercizio di cui: prestiti di conduzione, con durata massima di 12 mesi; prestiti per acquisto di bestiame e macchine, con durata massima quinquennale.

Occorre perciò o eliminare il riferimento alla durata del prestito o sostituire il termine « prestiti di conduzione » con il termine « prestiti di esercizio ».

Eventualmente, alla citazione della legge 1928, si può aggiungere « e alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successivi provvedimenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalla regione ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno per l'esercizio 1977 di lire 30 miliardi.

Ai mutui di miglioramento fondiario di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste.* Poiché non sono previsti i contributi per gli anni successivi, bisognerà specificare che saranno a carico delle regioni, al fine di evitare dubbi interpretativi.

BARDELLI. Noi abbiamo ripreso la dizione già contenuta nella legge precedente

sul credito agrario, che stanziava 30 miliardi per i mutui di miglioramento fondiario, dando questa interpretazione: che, quando si stabilisce in una legge nazionale che si stanziano 30 miliardi ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, è automatico che tutti i successivi bilanci dello Stato dovranno prevedere la quota di integrazione.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Ma l'osservazione del Governo è un'altra: che, cioè, a questo punto vi è un ulteriore onere per lo Stato, oltre i miliardi previsti; mentre, proprio perché sono andati alle regioni 300 miliardi, i contributi sui mutui successivi al 1977 dovrebbero essere a carico delle regioni.

BARDELLI. Ma come faranno le regioni a garantirli per vent'anni nei propri bilanci?

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Così come farebbe lo Stato...

PRESIDENTE. Ma si tratta di contributi a scalare... io credo che debbano figurare nel bilancio dello Stato. Così com'è formulato l'articolo, si capisce che questi contributi dovrebbe pagarli lo Stato: comunque, questo problema può risolversi successivamente.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Non presenterò lo emendamento che intendevo proporre a nome del Governo, ma devo insistere sulla necessità che si precisi, in sede di applicazione della legge, a chi spettano questi oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Zambon e Tassone hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## ART. 2-bis.

Nell'attuazione della presente legge, dovranno osservarsi i seguenti principi fondamentali:

a) le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

imprese familiari coltivatrici singole o associate, con priorità a quelle condotte da giovani coltivatori, di età non superiore a 35 anni;

b) prevedere la concessione di premi di insediamento o di preferenza in favore delle imprese agricole di cui al precedente comma, lettera a).

SALVATORE. Vorrei fare alcune osservazioni su questo emendamento. Innanzitutto, si dovrebbe eliminare la dizione « principi fondamentali », che noi adoperiamo piuttosto per far riferimento alle leggi-quadro, che devono essere poi obbligatoriamente recepite. Parlando poi dei giovani coltivatori, si potrebbe omettere il riferimento all'età precisa. Non sono poi d'accordo sull'inserimento della lettera b), perché tutt'al più in essa è previsto un criterio che dovrebbe essere contenuto nell'articolo 1 del provvedimento, in quanto è una delle indicazioni per la concessione dell'intervento. L'obiettivo è certo quello di inserire questa preferenza per i giovani, e lo si può raggiungere anche senza questa precisazione.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ricordo che c'è una legge che introduce trattamenti preferenziali a favore dei giovani, in particolare con riferimento al settore agricolo: non credono i presentatori dell'emendamento che sia sufficiente quella ad assicurare che anche la presente legge, in sede di applicazione, finirà con il favorire i giovani?

ZAMBON. Ma questo è un richiamo specifico, presente nel contesto della legge.

PRESIDENTE. Inoltre è emerso, durante la discussione sul provvedimento relativo all'occupazione giovanile, l'indirizzo di inserire, per quanto riguarda provvedimenti di carattere finanziario, il riferimento ai giovani, ogni volta che esaminiamo qualcosa che possa riguardarli.

ZAMBON. Concordo su alcune osservazioni che sono state fatte, però, per quanto si riferisce all'ultimo comma, non comprendo perché bisognerebbe togliere la previsione della concessione di premi di insediamento o di preferenza per le aziende agricole condotte da giovani: se infatti vi sono dei giovani che intendono inserirsi

nel mondo agricolo, perché non prevedere uno specifico riferimento?

PRESIDENTE. Ma allora bisognerebbe aggiungerlo in un altro articolo, in quanto, nella casistica della ripartizione della spesa, si viene ad aprire un nuovo indirizzo.

BARDELLI. Mi domando poi che significa parlare in questi termini di un premio di insediamento: dovremmo, allora, disciplinarlo nel merito. In secondo luogo, una disposizione del genere contrasta con la norma comunitaria in materia di premi, che è sbagliata, e contro la quale noi ci siamo battuti, ma che, purtroppo, è vigente; pertanto non mi pare corretto introdurre qui questo premio di insediamento.

ZAMBON. Nella legge sull'occupazione giovanile abbiamo inserito i premi di insediamento per i giovani: comunque, non faccio della cosa un problema specifico. Se ho proposto questa norma era solo per agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel settore agricolo.

PISONI. Questo punto b) dell'emendamento Zambon, avremmo dovuto inserirlo nella lettera f) dell'articolo 1. Quella sarebbe la sua esatta collocazione.

COCCO MARIA. Sono d'accordo con lo emendamento Zambon però, dopo le parole « 35 anni » aggiungerei « nonché alle cooperative di giovani previste dalle norme sull'occupazione giovanile ».

ZUECH. Dato che alcune regioni già prevedono la precedenza ai giovani, stabilendo però la data di 40 anni, non so se sia opportuno abbassare tale limite.

SALVATORE. Tenendo conto che la legge, in quanto tale, è operante senza bisogno di richiami specifici, senza complicare ulteriormente le cose potremmo dire « Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese coltivatrici singole ed associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori ».

BRANCIFORTI ROSSANA. L'articolo 230-*bis* del Codice civile parla di imprese familiari, rafforzando il concetto nuovo della partecipazione di tutti i componenti la famiglia alla gestione dell'impresa. Pertanto, poiché nella magistratura si trovano

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

diverse tendenze interpretative, per rendere l'interpretazione più estensiva e democratica possibile si potrebbe dire « imprese familiari coltivatrici dirette ».

**COCCO MARIA.** Per risolvere il problema dell'occupazione, si deve tenere conto anche della legislazione che il Parlamento sta per varare.

A mio avviso un riferimento preciso alle cooperative dei giovani sarebbe opportuno.

**PRESIDENTE.** Nella dizione « singole ed associate » è già intesa la cooperazione.

**COCCO MARIA.** Una cosa è l'impresa familiare ed una cosa è l'impresa associata.

**PRESIDENTE.** Sono imprese anche le cooperative.

Credo che si possa accogliere la dizione proposta dall'onorevole Salvatore, integrata da quanto ha suggerito l'onorevole Rosanna Branciforti.

**MENEGHETTI.** Quando si parla di aiutare i giovani ad inserirsi in agricoltura, credo non sia giusto dimenticare la legge n. 153, che prevede l'imprenditore a titolo principale.

Se vogliamo indirizzare la politica agricola in questo senso, si deve tenere conto di ciò.

**PISONI.** Credo che, in sede di coordinamento, sarebbe opportuno invertire questo articolo con il precedente.

**SALVATORE.** Non sono d'accordo, perché l'articolo 2 trova applicazione in seguito.

**BARDELLI.** Può essere considerato come ultimo comma dell'articolo 3.

**SALVATORE.** O si pongono come articoli 1, 2 e 3, oppure si fonde l'articolo 1 con il 2 e l'articolo aggiuntivo diventa l'ultimo comma di questo articolo 1.

**BAMBI, Relatore.** A prescindere dal coordinamento formale, a me sembrerebbe opportuno considerare la seconda parte dell'emendamento Zambon in modo positivo, inserendola nel provvedimento.

Infatti è valido il discorso che si fa, perché non si dice nulla di nuovo rispetto ad una indicazione che si dà alle regioni perché tengano conto che si deve avviare que-

sta procedura; poiché il fondo è globale, la regione ne può disporre, per una parte, come meglio ritiene.

**SALVATORE.** In realtà si rompe la filosofia dell'articolo, nonché lo sforzo che abbiamo fatto.

Avevamo, infatti, stabilito di dare rilevanza ai prestiti di conduzione e non ai contributi a fondo perduto. Purtroppo abbiamo constatato la tendenza delle regioni ad usare i contributi a fondo perduto e quindi non è il caso di inserire nell'articolo un concetto del genere.

Invece, noi da una parte, alla lettera *d*) dell'articolo 1, parliamo di una concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione, fino a cinque anni, dall'altra, in questo articolo, veniamo a prescrivere che, per fruire meglio di certe agevolazioni, i conduttori devono essere giovani. Se si inserisce il concetto del premio di insediamento, tutto lo spirito della legge viene ad essere snaturato.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Zambon di ritirare la seconda parte del suo emendamento, essendo già sufficientemente evidenziato, nella prima parte dello stesso, il concetto che egli intende sostenere.

**ZAMBON.** Aderisco alla sua richiesta, signor Presidente, e riformulo anche la prima parte del mio emendamento, accogliendo alcuni suggerimenti avanzati dal collega Salvatore.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Zambon rimane pertanto così formulato:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

Lo pongo in votazione.

*(E approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 3.**

Al riparto delle somme di cui ai precedenti articoli tra le regioni e le province

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

autonome provvede il CIPE, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'agricoltura nelle zone terremotate del Friuli.

La effettiva erogazione delle somme predette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per quelle concernenti l'anno finanziario 1977 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per le restanti.

PISONI. Vorrei conoscere dal Governo qualche precisazione sulle modalità di ripartizione — di cui si parla in questo articolo — delle somme stanziare. Vorrei sapere, cioè, se si vuole far riferimento — e non sarebbe costituzionalmente legittimo — ad una divisione dei fondi secondo capitoli, oppure se si tratta di una divisione del fondo globale. Se si ipotizza, come si evincerebbe dal testo, un preciso riparto, vuol dire che si va contro il consueto criterio di riparto del fondo nazionale.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il presente provvedimento di legge programma un intervento nel settore dell'agricoltura. La divisione dei fondi stanziati, per quanto si riferisce alla ripartizione alle regioni, deve quindi seguire dei parametri particolari. Se il parametro fosse quello consueto di divisione del fondo globale, non avrebbero senso i riferimenti alla richiesta del parere della Commissione interregionale, e alle particolari esigenze da tener presente nell'ambito del settore agricolo.

PISONI. Ma anche in materia di applicazione delle direttive comunitarie, pur trattandosi di un finanziamento finalizzato, si è avuto un riparto generale su tutta la cifra, e le regioni hanno assunto l'atteggiamento che hanno creduto opportuno.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di ripartire fra le regioni i 300 miliardi messi a disposizione, in base a parametri concordati fra il ministro dell'agricoltura e delle foreste e la Commissione interregionale di cui si parla nell'articolo: ma è il CIPE che poi deciderà. Ripeto comunque che il criterio fondamentale da tener presente è

che le risorse messe a disposizione sono finalizzate al raggiungimento dei precisi obiettivi stabiliti dal provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 4.

È autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscriverne sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:

a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonché a favore di altre associazioni comunque costituite tra produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;

b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA — Sezione orientamento — da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziaria;

c) la concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costruzione di consorzi nazionali di cooperative;

d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di consorzi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Quando trattasi di impianti di proprietà di enti e imprese pubblici, la concessione deve essere fatta con priorità alle organizzazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 e alla lettera *a*) del presente articolo 4.

Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il CIPE su proposta del Ministero della agricoltura e delle foreste, sentite la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalità degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato primo comma saranno determinate d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è incrementato altresì di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per la attività svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei qualche chiarimento circa l'intendimento del secondo comma dell'articolo, laddove si dice che « quando trattasi di impianti di proprietà di enti e imprese pubblici, la cessione dev'essere fatta con priorità alle organizzazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 e alla lettera *a*) del presente articolo 4 ». Ora, la lettera *a*) dell'articolo 1 si riferisce alle cooperative e ai consorzi che fanno parte delle associazioni di produttori riconosciute.

BAMBI, *Relatore*. Lo scopo che si intendeva perseguire, nel formulare questo comma, era quello di consentire una prelazione alle cooperative e ai consorzi in presenza di vendita di impianti, particolar-

mente di strutture di produzione, da parte di imprese ed enti pubblici.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei ancora far osservare che, al terzo comma, desta perplessità l'affidamento al CIPE del compito di provvedere al riparto dei fondi stanziati sul bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, per interventi rientranti nella sfera di competenza del ministero medesimo. Proporrei pertanto che fosse il ministro dell'agricoltura e delle foreste, direttamente, e non il CIPE, a provvedere al riparto di tali fondi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma sostituire le parole:* « il CIPE su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste » *con le altre:* « il ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

L'onorevole Mora ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « con priorità » *con l'altra:* « preferibilmente ».

MORA. Ho proposto questa modifica perché non mi sembra sia corretto parlare di priorità. Si tratta, infatti, di vedere che cosa vogliamo dire.

Se diciamo che devono essere sentite prima le organizzazioni, la dizione va cambiata, perché ci si pone la domanda se la cessione la diamo a questi enti comunque, oppure a parità di condizioni. Se invece le organizzazioni non devono essere sentite prima, allora la frase « con priorità alle organizzazioni » cosa significa?

Pertanto io direi « la cessione deve essere fatta preferibilmente alle organizzazioni ».

PETRELLA. Sul contenuto sono d'accordo, però la dizione è generica, dice tutto e niente; sarebbe più giusto riprendere il concetto delle consultazioni con gli enti pubblici e, a parità di condizioni, fare ad essi la cessione. Si potrebbe quindi dire « previa consultazione a parità di condizione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Petrella ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo le parole:* « deve essere fatta » *aggiungere le altre:* « a parità di condizione ».

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

MORA. Potremmo dire « la cessione deve essere fatta a parità di condizione preferibilmente ».

BARDELLI. Dicendo « a parità di condizioni » può capitare che il privato offra 100 lire di più di quanto offre la cooperativa, e allora...

PETRELLA. Se il privato versa il doppio, voglio vedere dove va a finire la preferenza.

PRESIDENTE. Tenendo presente il fattore sociale dell'interesse pubblico sarebbe meglio dire « deve essere fatta preferibilmente alle organizzazioni ».

PETRELLA. Ritiro il mio emendamento.

MORA. Tenendo presente che alla lettera a) dell'articolo 1 ed al punto 4) del presente articolo non si parla di organizzazioni ma di cooperative, e che le cooperative sono degli enti, si potrebbe meglio dire « agli enti ed alle organizzazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1 ed alla lettera d) dell'articolo 4 ».

PRESIDENTE. Potremmo parlare più sinteticamente di « organismi ».

MORA. Sono d'accordo in questo senso.

PRESIDENTE. L'emendamento Mora rimane pertanto così formulato:

*Al secondo comma, sostituire le parole: « con priorità alle organizzazioni » con le altre: « preferibilmente agli organismi ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al terzo comma, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

Per l'anno 1977 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine del completamento delle opere previste dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Al riparto e all'utilizzazione delle predette somme si provvederà a norma di quanto previsto dal medesimo articolo 9.

È autorizzata altresì per lo stesso anno 1977 la spesa di lire 6 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero, per il completamento dei lavori in corso attinenti le opere pubbliche di bonifica montana ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 501, e della legge 24 luglio 1959, n. 622, nel comprensorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

BAMBI, *Relatore*. Non si dovrebbe affidare all'articolo 9 della legge n. 493 la ripartizione dei fondi, in quanto trattasi di completamento di opere già in atto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

È autorizzata la spesa di lire 950 milioni da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977, al fine di aumentare il contributo dello

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Stato alle leggi sottoindicate nelle misure seguenti:

a) il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso è elevato da lire 262 milioni a lire 662 milioni;

b) il contributo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, a favore dell'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo è elevato da lire 300 milioni a lire 500 milioni;

c) il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 814, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco Nazionale dello Stelvio è elevato da lire 150 milioni a lire 400 milioni;

d) il contributo di cui alla legge 28 febbraio 1961, n. 199, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Circeo è elevato da lire 100 milioni a lire 110 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1977 è concesso un contributo di lire 50 milioni per il mantenimento della riserva naturale dell'Isola di Montecristo, costituita con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, nonché delle altre riserve naturali costituite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'anno 1977, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire i primi due commi con il seguente:*

« È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977, al fine:

a) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, di lire 400 milioni;

b) di aumentare il contributo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di lire 200 milioni;

c) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 814, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di lire 250 milioni;

d) di aumentare il contributo di cui alla legge 28 febbraio 1961, n. 199, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Circeo, di lire 100 milioni;

e) di concedere all'Azienda di Stato per le foreste demaniali un contributo di lire 50 milioni per il mantenimento della riserva naturale dell'Isola di Montecristo, costituita con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 nonché delle altre riserve naturali costituite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

*Sopprimere il terzo comma.*

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste.* Si suggerisce la formulazione di tali commi nel modo seguente, per evitare confusioni con quanto previsto nel disegno di legge di variazione di bilancio per il 1977 che reca un aumento di lire 245 milioni per il parco nazionale Gran Paradiso.

Nell'articolo 6, inoltre, si prevede una ulteriore spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1977 da iscriversi nello stato di previsione per l'attuazione della legge n. 47 del 1975. Vorrei riprendere il discorso che poi faremo per quanto attiene la questione del fiume Liscia, ricordando che la riduzione da 10 a 6 miliardi rende insufficienti i fondi per la realizzazione dell'opera. Mi chiedo, pertanto, se non sia possibile prevedere la diminuzione, in questo capitolo, di due miliardi per poterli destinare al fiume Liscia, come in origine.

SALVATORE. Secondo la documentazione in nostro possesso i sei miliardi stanziati per il fiume Liscia risultano sufficienti. Ritengo opportuno, pertanto, il mantenimento del terzo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, sostitutivo dei primi due commi.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo pressivo del terzo comma.

*(È respinto).*

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma sostituire le parole « per l'attuazione dell'articolo » con le parole « per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testè apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, a termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sentite le regioni interessate, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

L'onorevole Mora ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

MORA. Ritengo che questa formulazione sia preferibile. Inoltre nel testo originario sembra che è autorizzata la spesa dopo aver sentito le regioni interessate.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Questo articolo, così com'è formulato, tende a far fronte alle esigenze presenti su tutto il territorio

nazionale, per il completamento delle opere in questione. Aggiungere « sentite le regioni interessate » significa che dobbiamo ascoltare il parere di quelle regioni nei cui territori esistono gli impianti di cui all'articolo 7, e quindi si può benissimo prevedere una simile disposizione. Del resto, si tratta di opere ben individuate e definite, essendovi nell'articolo un preciso riferimento di legge.

SALVATORE. Ma qui non si tratta di erogare dei fondi, quanto piuttosto di pagare, con il sistema degli stati di avanzamento, i lavori in atto. C'è un rapporto diretto fra il ministero e le imprese che stanno eseguendo quei determinati lavori di completamento.

BAMBI, *Relatore.* Le opere cui ci riferiamo in questo articolo, richiamandoci alla legge n. 910 del 1966, sono demaniali, a completo carico dello Stato, e si tratta di completarle: i lavori sono quindi ben definiti e programmati. Ora, a mio avviso, non è il caso di creare ulteriori intralci, a fronte della necessità di procedere rapidamente all'erogazione dei fondi per gli stati di avanzamento, che sono bloccati. È bene, pertanto, eliminare il riferimento al parere da chiedere alle regioni.

PETRELLA. Vi è però un problema di esame delle opere che furono a suo tempo finanziate, per vedere il loro stato e la loro compatibilità con le varie esigenze, in questo momento.

PRESIDENTE. Occorre tuttavia anche ricordare l'urgenza di finanziamento che hanno alcune opere in corso di esecuzione: dobbiamo quindi fare in modo che si possa in questi casi giungere all'erogazione delle somme nel migliore dei modi e il più facilmente possibile.

BARDELLI. Questa è la stessa dizione che abbiamo usato all'articolo 4. Siccome si tratta di opere preventivate da molto tempo, alcune addirittura dal 1966, potrebbe anche darsi il caso che per qualcuna di esse le regioni non intendano procedere all'esecuzione o al completamento, avendo in previsione altri programmi. Pertanto in un incontro tra Governo e sindacati si potrebbe decidere quali opere completare e

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

quali no, nel secondo caso utilizzando diversamente le somme disponibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Mora di cui è stata data lettura.

(È approvato).

L'onorevole Bardelli ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:* « Alla utilizzazione della somma di cui al precedente comma, provvede il Ministro dell'agricoltura, sentite le regioni interessate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

## ART. 7-bis.

È autorizzata la spesa di lire 39 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977, per l'esecuzione di urgenti lavori di riparazione o ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi calamitosi, nonché delle opere che debbano essere ristrutturare in quanto ogni ulteriore indugio comporti pericolo o danno.

Rientrano negli interventi di cui al precedente comma la esecuzione dei lavori e le misure di prevenzione di cui all'articolo 19, terzo comma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il ripristino delle opere di cui all'articolo 9, secondo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

MENEGHETTI. Nel precedente articolo 8 si parlava di 45 miliardi per opere di bonifica e di irrigazione; ora, da una nota del Ministero dell'agricoltura sembra che, se non 45, ma almeno circa 39 miliardi potrebbero essere reperibili. Infatti nel capitolo 9.001 del bilancio del Ministero del

tesoro ci sarebbero 59 miliardi e 760 milioni di cui 39 da destinare al Ministero dell'agricoltura e 20 al Ministero dei lavori pubblici.

Siccome è estremamente importante avere possibilità di finanziamento per opere di bonifica e di irrigazione anche perché ci sono tanti lavori già iniziati di notevole importanza per lo sviluppo dell'agricoltura, se la somma suddetta realmente esiste nel bilancio del Ministero del tesoro, sarebbe più che mai opportuno introdurre questo articolo.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Poiché la questione è di estrema importanza, chiedo alla Commissione di accantonarla momentaneamente, per consentirmi di controllare con il tesoro le possibilità di copertura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 8.

Per favorire la più razionale applicazione delle tecniche convenzionali e per incentivare lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecniche produttive, specie nei settori tecnologicamente più dipendenti dall'estero, sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977 nella misura appresso indicata:

a) lire 1 miliardo per provvedere, mediante apposite commissioni di esperti, di nomina ministeriale, a studi tecnici ed economici ed alla ricerca anche sperimentale riguardante i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo ed in particolare all'applicazione di nuove tecnologie irrigue;

b) lire 1 miliardo per la realizzazione di un Laboratorio nazionale irriguo destinato alla verifica, promozione ed omologazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue.

Il Laboratorio nazionale irriguo sarà affidato, con apposita convenzione all'Istituto di idraulica agraria dell'Università di Pisa.

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

L'onorevole Mora ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sopprimere le parole:* « specie nei settori tecnologicamente più dipendenti dall'estero ».

*Al primo comma sostituire le parole:* « nella misura appresso indicata », *con le parole:* « nella seguente misura ».

MORA. Poiché si parla di nuove tecniche produttive, mi sembra inutile specificare che si tratta di settori tecnologicamente dipendenti dall'estero.

Circa il secondo emendamento mi sembra che, in tal modo, il testo risulti più scorrevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Mora.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Mora.

(*E approvato*).

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. In generale, per tutte le modifiche precedentemente apportate, ci si è riferiti a rifinanziamenti o ad aggiunte a leggi già in vigore. L'articolo 8, invece, propone un finanziamento del tutto nuovo.

La realizzazione di studi concernenti la utilizzazione delle risorse idriche e la creazione di un apposito organismo da affidare all'istituto di idraulica agraria dell'Università di Pisa non sembrano troppo adeguate alle finalità che si intendono perseguire e cioè la sicurezza dell'intervento pubblico in agricoltura.

La questione potrebbe essere inserita nell'attuazione del provvedimento organico concernente gli interventi nei quattro settori prioritari, mentre tale norma andrebbe stralciata dal provvedimento in esame ed il relativo stanziamento riportato a quello previsto dall'articolo 5.

PISONI. Mi sono fatto promotore di una proposta di legge sul riordino della sperimentazione in agricoltura e già nel corso della precedente legislatura discutemmo a lungo, in sede di comitato ristretto, sull'argomento. Infine si giunse alla for-

mulazione di un testo che però non ha potuto completare il suo *iter*.

In questa legislatura ho riproposto la stessa cosa, apportando le modifiche che dovevano essere apportate.

La proposta di legge al nostro esame ancora si inserisce in una realtà che vede il frazionamento degli istituti di ricerca e in cui non vi è coordinamento delle varie iniziative.

Tuttavia, se l'istituto di Pisa è veramente idoneo a svolgere questo compito nel quadro dei ventitré istituti che già esistono in Italia, non credo si possa prescindere da questo dato. Rimane in ogni caso l'esigenza di addivenire ad uno studio approfondito della materia al fine di giungere ad un coordinamento ed al riordino degli istituti che operano nel settore della sperimentazione in agricoltura.

SALVATORE. Propongo il mantenimento dell'articolo così come formulato nel testo unificato.

BAMBI, *Relatore*. Sono d'accordo perché si mantenga l'articolo. Ritengo che questo si inserisce bene nel quadro della normativa in esame, anche perché rappresenta l'avvio di un lavoro che è già in notevole ritardo rispetto ai tempi che dovevano essere attuati per questo tipo di organizzazione. Tant'è che per il collaudo dei materiali che vengono impiegati nel settore dell'irrigazione, oggi si deve procedere presso istituti francesi, perché in Italia non abbiamo nulla per l'omologazione dei materiali.

Il fatto di aver inserito ciò nella normativa, anche se con il « quadrifoglio » saranno varati altri provvedimenti, è servito per iniziare subito, senza aspettare il 1978. È stato indicato l'istituto di Pisa perché dispone già di un minimo di attività per articolare questa struttura e dispone addirittura di 1500 ettari di terreno su cui si possono sperimentare un complesso di attività.

Ho fatto condurre studi sull'argomento, e i risultati potranno essere messi a vostra disposizione; da essi è emersa la validità dell'iniziativa e l'urgenza di mettere in moto il meccanismo.

Del problema in oggetto si è parlato anche nel 1975, con una legge fatta apposta per lo studio del settore; però non è stato messo in movimento nulla. Con que-

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

sto provvedimento si tende a dare attuazione a questa attività, che è la premessa indispensabile per l'attuazione del piano di irrigazione in maniera tecnicamente precisa.

BARDELLI. Eravamo del parere che si dovesse affrontare il problema in modo più organico o in sede di approvazione dei piani settoriali o di ristrutturazione degli istituti di ricerca e sperimentazione.

Il relatore ha insistito, con ragioni valide, sulla urgenza di approvare questa norma poiché oggi dobbiamo ricorrere ad istituti esteri per poter omologare le apparecchiature necessarie alla irrigazione.

Trattandosi comunque di un finanziamento limitato al solo anno 1977, non formalizzeremo le nostre perplessità, e ci dichiariamo favorevoli al mantenimento del testo.

PRESIDENTE. Sono anch'io d'accordo, certamente, sul fatto che non sia questa la collocazione opportuna per tale problema, sotto il profilo dell'organicità: collocheremo meglio la questione quando esamineremo il cosiddetto «quadrifoglio». Devo però riconoscere che siamo veramente arretrati nel settore dell'irrigazione, tant'è vero che, per alcuni campi specifici, dobbiamo rivolgerci ad Israele, alla Germania o ad altre nazioni. Mi sembra dunque valido, nella sostanza, l'inserimento del problema, seppure, ripeto, la collocazione non sia quella ideale.

Pongo ora in votazione l'articolo 8 che, a seguito delle modifiche già votate, risulta così formulato:

## ART. 8.

Per favorire la più razionale applicazione delle tecniche convenzionali e per incentivare lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecniche produttive, sono autorizzate le seguenti spese da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977, nella seguente misura:

a) lire 1 miliardo per provvedere, mediante apposite commissioni di esperti, di nomina ministeriale, a studi tecnici ed economici ed alla ricerca anche sperimentale riguardante i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo ed in particolare all'applicazione di nuove tecnologie irrigue;

b) lire 1 miliardo per la realizzazione di un Laboratorio nazionale irriguo destinato alla verifica, promozione ed omologazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue.

Il Laboratorio nazionale irriguo sarà affidato, con apposita convenzione, all'Istituto di idraulica agraria dell'università di Pisa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative attualmente vigenti, sono disposti:

1) la comunicazione agli interessati, da parte delle regioni e delle province autonome, relativa all'accoglimento o meno delle domande di prestito e di mutuo entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse;

2) il rilascio del nulla-osta o dell'autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome rispettivamente entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 1 per i prestiti ed entro 40 giorni per i mutui;

3) l'erogazione da parte degli istituti di credito dei prestiti di conduzione e di anticipazioni ai soci conferenti entro 20 giorni dal ricevimento del nulla-osta o autorizzazione;

4) la stipula del contratto condizionato di mutuo tra gli istituti mutuanti e i richiedenti entro 60 giorni dal ricevimento del nulla-osta o dell'autorizzazione.

Il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di conduzione e di miglioramento fondiario deve essere determinato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

L'onorevole Mora ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere la parola: «attualmente».*

L'onorevole Pisoni ha presentato il seguente emendamento:

*Ai punti 1 e 2 del primo comma, sostituire le parole: «entro 15 giorni» con le altre: «entro 30 giorni».*

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

MORA. Il mio è solo un emendamento di natura tecnica, per rendere più corretta la dizione del testo.

PISONI. L'emendamento che ho suggerito risponde ad esigenze di ordine pratico: intendo cioè evitare che, non potendosi espletare le necessarie pratiche nel previsto termine di 15 giorni, venga poi a scattare il periodo di tre mesi, come avviene in questi casi.

PELLIZZARI. Mi associo alla richiesta di modifica, esprimendo nel contempo le mie perplessità per il termine di 60 giorni previsto per i mutui, che per i soli accertamenti notarili risultano insufficienti.

PRESIDENTE. L'onorevole Zambon ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire, ai punti 1 e 2 del primo comma, le parole: « entro 15 giorni » con le altre: « entro 20 giorni ».*

ZAMBON. Penso che questo termine sia più opportuno, rispetto ai 30 giorni richiesti dall'emendamento del collega Pisoni.

SALVATORE. Il problema, credo, è meno importante di quanto appaia, trattandosi di termini non ordinari, ma che servono di stimolo alle autorità locali.

BAMBI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Zambon.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Pur associandomi alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Pisoni, devo chiedere, a nome del Governo, che si ritorni ai termini previsti nel testo governativo originario.

PISONI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mora.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Zambon.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

## ART. 9.

Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative vigenti, sono disposti:

1) la comunicazione agli interessati, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Boziano, relativa all'accoglimento o meno delle domande di prestito e di mutuo entro 20 giorni dalla presentazione delle stesse;

2) il rilascio del nulla osta o della autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome rispettivamente entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 1) per i prestiti ed entro 40 giorni per i mutui;

3) l'erogazione da parte degli istituti di credito dei prestiti di conduzione e di anticipazioni ai soci conferenti entro 20 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione;

4) la stipula del contratto condizionato di mutuo tra gli istituti mutuanti e i richiedenti entro 60 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione.

Il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di conduzione e di miglioramento fondiario deve essere determinato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

*(È approvato).*

All'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 10.

I prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole e alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici, sono effettuati, dagli istituti ed enti eser-

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

centi il credito agrario, mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente.

I prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi 12 e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile, con estensione di ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge nell'anno 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei chiedere alla Commissione di rinviare l'approvazione dell'ultimo articolo e del provvedimento nel suo complesso, per consentire un approfondimento in merito al problema del finanziamento delle opere urgenti di bonifica. Al settore dell'agricoltura servono assolutamente quei 45 miliardi di cui si è detto, per il ripristino di opere importanti e indilazionabili, che comportano notevoli responsabilità da parte del Ministero dell'agricoltura. Se quindi il ministero non potrà disporre di questi fondi, si sentirà costretto a declinare ogni responsabilità per quello che potrà accadere. Propongo quindi una sospensione dei lavori per alcune ore; nel pomeriggio, magari sul tardi, potremmo riunirci per esaurire la discussione e per decidere il ripristino o meno dell'articolo che abbiamo accantonato. Il ministro fino a questo momento non ha

potuto contattare il Presidente del Consiglio, cosa che farà non appena possibile, ed allora saremo in grado di dire se questa spesa può trovare posto nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.

BARDELLI. Comunque in proposito dobbiamo valutare due cose. La prima è che, anche se in sede governativa si decidesse di destinare la somma alle finalità indicate dal Ministero dell'agricoltura, noi dovremmo mandare l'articolo alla Commissione bilancio, che non si riunirà prima della prossima settimana.

La seconda valutazione riguarda la destinazione dei miliardi, qualora non venissero utilizzati dal Ministero dell'agricoltura. Proprio ieri sono stato tutto il giorno in attesa di una telefonata che non è venuta: sembrava che l'argine del Po a monte di Cremona dovesse rompersi da un momento all'altro, ed invano ho chiesto se c'era qualche miliardo per interventi urgenti di rafforzamento degli argini poiché non c'è una lira. Ora provvederanno l'amministrazione provinciale e quella comunale di Cremona.

Possiamo vedere con calma la situazione, eventualmente potremmo anche recuperare la somma in questione in sede di approvazione del disegno di legge sui piani settoriali, oppure con un provvedimento a parte.

MENEGHETTI. Nella sostanza sarei d'accordo, però non vorrei insistere per il timore di rinviare troppo a lungo l'approvazione del provvedimento, che è invece urgente. Ripeto, sono convinto della necessità di stanziamenti per la bonifica, però la possibilità di un rinvio mi lascia perplesso.

SALVATORE. Il problema che mi pare sia stato messo a fuoco è che ci troviamo di fronte ad un fittizio esaurimento di fondi sul capitolo 9.001 del tesoro perché quei fondi, o almeno una parte, sono stati impegnati a copertura di un disegno di legge che in questo momento è pendente al Senato, e ripropone la materia dell'articolo 8.

Potremo prendere diverse decisioni, anche presentare una proposta d'iniziativa parlamentare che ricalchi il significato dell'articolo 8, ma faccio rilevare la pericolosità che deriverebbe dal rinviare questa mattina l'approvazione della legge.

## VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

BAMBI, *Relatore*. Il problema è sorto quando, avendo sottoposto al parere della Commissione bilancio l'articolo 8 del testo unificato, ci è stato osservato che mancava la necessaria copertura e noi abbiamo chiesto garanzie che l'*iter* del provvedimento non sarebbe stato ritardato, ma le garanzie ancora non ci sono state date.

Sono d'accordo sul fatto che esista una urgenza assoluta per la realizzazione di queste opere, urgenza che non deve essere disattesa.

La soluzione di questo problema può comunque essere trovata fuori da questo provvedimento. Se esiste la copertura si può sempre adottare il sistema dei decreti nell'ambito di una collaborazione tra Ministero dell'agricoltura e Ministero dei lavori pubblici.

Sono quindi del parere di approvare l'articolo senza alcuna modifica.

MENEGHETTI. Signor Presidente ritiro l'articolo aggiuntivo prima presentato, per evitare ritardi nell'approvazione del testo in discussione, ciò anche in considerazione del fatto che non si è riusciti ad avere le ulteriori informazioni da parte del Tesoro, che avrebbero potuto consentire una soluzione del problema anche nel contesto della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Bambi propone il seguente titolo per il testo unificato: « Provvedimenti per il finanziamento agricolo nelle regioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1155; proposte di legge Bonomi ed altri n. 34; Bardelli ed altri n. 162, *in un testo unificato e con il titolo*: « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni » (1155-34-162):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Presidente, Bambi, Bardelli, Bonifazi, Branciforti Rossana, Cocco Maria, Dulbecco, Giannini, Marabini, Martino, Meneghetti, Mora, Orlando, Pellizzari, Petrella, Pisoni, Rosini, Salvatore, Stella, Tassone, Terraroli, Urso Salvatore, Zambon, Zaniboni, Zuech.

La seduta termina alle 13,10.

---

IL CONSIGLIERE VICARIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO